

**L.R. 22 dicembre 1998, n. 14 <sup>(1)</sup> (Artt. 2, 3 e 5).**

**Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 dicembre 1998, n. 11.

---

## **Art. 2**

### *Piani aziendali di ristrutturazione.*

1. Le imprese agricole che vogliono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge, devono presentare un piano di ristrutturazione aziendale dove indicare le passività da consolidare. Sono ammesse al consolidamento le passività finanziarie contratte entro il 30 giugno 1998 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tali esposizioni finanziarie sono così suddivise:

a) operazioni pluriennali di credito agrario e fondiario contratte a tasso ordinario o comunque a tasso superiore a quello agevolato ottenibile con la presente legge;

b) prestiti agrari contratti ai sensi della L.R. n. 21 del 1980 e L.R. n. 23 del 1988, art. 7;

c) altre esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività agricola, da certificare con idonea documentazione.

3. La Regione procede semestralmente al monitoraggio delle imprese ammesse al beneficio per verificare il rispetto degli obiettivi indicati nel piano di ristrutturazione.

---

## **Art. 3**

### *Beneficiari.*

---

1. Destinatari delle provvidenze recate dalla presente legge sono gli imprenditori agricoli individuali, nonché le loro cooperative, consorzi e società, di persone e di capitali, costituite per l'esercizio dell'agricoltura.

2. Condizioni per l'ammissione ai benefici della presente legge sono:

a) che venga predisposto un piano di risanamento economico-finanziario teso a conseguire, in un periodo massimo di tre anni, il riequilibrio economico dell'azienda e consenta il razionale ed economico utilizzo delle strutture;

b) che l'azienda presenti, a consolidamento avvenuto, un indice di struttura (rapporto tra mezzi propri, compreso il prestito dei soci, ed indebitamento a medio e a lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette) non inferiore a 0,65.

3. Sono escluse dai benefici della presente legge le imprese agricole, singole o associate, che abbiano in corso procedure fallimentari.

---

## **Art. 5**

### *Concorso regionale.*

1. La Regione Calabria concede il contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti, da contrarsi con Istituti di credito convenzionati per il consolidamento e la trasformazione delle passività onerose di cui all'art. 2, comma 2.

2. L'ammontare massimo dei finanziamenti, che godono dei contributi regionali sugli interessi, è di 3 miliardi per gli imprenditori individuali e di 7 miliardi per gli organismi associativi.

3. Gli imprenditori agricoli individuali e le società di persone possono ammortizzare i finanziamenti in questione in 14 anni per gli importi fino ad € 51.645,00 e in 24 anni per importi superiori. Gli organismi associativi beneficiari del contributo possono ammortizzare i finanziamenti in 14 anni per importi fino ad € 516.456,00 e in 24 anni per importi superiori <sup>(2)</sup>.

4. I finanziamenti di cui alla presente legge godono di un periodo di tre anni di preammortamento. Durante tale periodo, i soggetti beneficiari non potranno fruire di altri interventi creditizi assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

5. Il concorso regionale sugli interessi è pari al 60 per cento del tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario di miglioramento vigente alla data di stipula del contratto di mutuo. Lo stesso concorso d'ammortamento sarà riconosciuto per il periodo di preammortamento.

---

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «3. Gli imprenditori agricoli individuali e le società di persone possono ammortizzare i finanziamenti in questione in dieci anni per gli importi fino a 100 milioni e in quindici anni per importi superiori. Gli organismi associativi beneficiari del contributo possono ammortizzare i finanziamenti in dieci anni per importi fino a 1 miliardo e in quindici anni per importi superiori.».